

Ord. n. 232 /pm 07/11/2020 documento firmato in originale

Oggetto: VIA PROVINCIALE VALLECCHIA, TRATTO EXTRAURBANO, ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ IN 60 KM/H

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la D.G.M. n.149 del 1/07/2016 con la quale si è proceduto all'adempimento dell'individuazione dei centri abitati esistenti nel comune di Pietrasanta, prevedendo che la via Provinciale Vallecchia, nel suo tratto extraurbano, che inizia in loc. Pontearanci, poche decine di metri a nord dell'intersezione con la via S. Bartolomeo, individuato con apposito segnale di fine di centro abitato di Pietrasanta che termina in corrispondenza del segnale che indica l'inizio del centro abitato di Vallecchia;
- Considerato che detto tratto di strada, extraurbano, presenta un andamento che prevede lunghi rettilinei interrotti da 2 curve consecutive a visibilità particolarmente limitata e che in questi tratti curvilinei la sede stradale risulta priva di banchine e delimitata da una parte da muro di divisione dall'alveo del Torrente Versilia e dall'altra dalla ripa collinare con cui confina, per cui la carreggiata è priva di spazi di fuga laterali;
- Visto l'esito del rilievo delle velocità tenute dalle diverse tipologie di veicoli che la percorrono, sollecitato anche dalla determinazione dell'A.C. di installare lungo il predetto tratto n.2 dispositivi del rilevamento della velocità in prossimità dei centri abitati di Pietrasanta e della frazione di Vallecchia, con contestazione differita della violazioni del limite massimo di velocità imposto;
- Valutata infine l'opportunità di determinare al fine di garantire la sicurezza e fluidità della circolazione che su tale tratto extraurbano il limite massimo di velocità sia fissato in Km 60/h, tenuto conto in particolar modo del tratto curvilineo sopra descritto, particolarmente insidioso, così come da dispositivo della Deliberazione della Giunta Comunale n° 251 del 16/10/2020;
- Vistala *Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/2/20*, relativa alla nomina del sig. Giovanni FIORI, Specialista di Vigilanza, nella posizione organizzativa per la gestione del "**Servizio di POLIZIA MUNICIPALE**";
- Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, dalla data di emanazione del presente provvedimento e comunque dall'avvenuto aggiornamento di tutta la segnaletica stradale che ne costituisce presupposto e dispositivo, lungo il tratto di via Provinciale Vallecchia individuato come extraurbano, tra la fine del centro abitato di Pietrasanta e l'inizio di quello di Vallecchia, come individuato da relativa segnaletica l'istituzione per tutti i veicoli del limite massimo di velocità di 60 km/h.

Ogni precedente regolamentazione in contrasto con la presente ordinanza è revocata e conseguentemente dovrà essere aggiornata tutta la segnaletica stradale in conformità a quanto disposto dalla presente ordinanza.

La squadra segnaletica incaricata è tenuta all'apposizione dei segnali necessari a rendere pubblicamente operativo il dispositivo della presente Ordinanza

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Pietrasanta li 07/11/2020

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.

